

COMUNE DI PIEVE DEL GRAPPA

PROVINCIA DI TREVISO

COPIA

REGISTRO GENERALE
DETERMINAZIONI

NR. 497

DETERMINAZIONE AREA PATRIMONIO

Numero 172 del 14-10-2019

Ufficio: AREA PATRIMONIO-ISTRUZIONE

OGGETTO: Fornitura e posa degli arredi scolastici della Scuola Secondaria di Primo Grado del Comune di Pieve del Grappa. Incarico alla ditta "Mobilferro s.r.l." con sede a Trecenta (Ro). C.i.g. 795890582C

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

C.i.g. 795890582C

RICHIAMATO il decreto del Commissario Prefettizio per il Comune di Pieve del Grappa n° 39 in data 20.05.2019 con la quale il sottoscritto è stato nominato Responsabile del Servizio Associato Manutenzioni - Patrimonio e Servizi Scolastici relativo ai Comuni di Castelvucco, Crespano del Grappa e Paderno del Grappa, a partire dalla data del 30.01.2019;

ATTESO CHE con deliberazione del Commissario di Giunta n° 24 in data 07.03.2019 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG), assegnando le risorse ai Responsabili di Settore e di Servizio Associato;

VISTA la deliberazione del Commissario di Consiglio n° 7 in data 07.03.2019 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2019-2021;

VISTO l'articolo 1 del D.L. n° 95/2012 come convertito con Legge n° 135/2012;

VISTA la Legge n. 296 del 27.12.2006 ed in particolare l'art. 1 commi 449 e 450 in relazione ai quali le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1 del D.Lgs. n° 165/2001 possono avvalersi di convenzioni Consip, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti e comunque sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione;

VISTO il comma 514 della legge di stabilità 2016, Legge n° 208 del 28.12.2015, che prevede: "Ai fini di cui al comma 512, Consip SpA o il soggetto aggregatore interessato sentita l'Agid per l'acquisizione dei beni e servizi strategici indicati nel Piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione di cui al comma 513, programma gli acquisti di beni e servizi informatici e di connettività, in coerenza con la domanda aggregata di cui al predetto Piano. Agid, Consip SpA e i soggetti aggregatori, sulla base di analisi delle informazioni in loro possesso relative ai contratti di acquisto di beni e servizi in materia informatica, propongono alle amministrazioni e alle società di cui al comma 512 iniziative e misure, anche organizzative e di processo, volte al contenimento della spesa. Consip SpA e gli altri soggetti aggregatori promuovono l'aggregazione della domanda funzionale all'utilizzo degli strumenti messi a disposizione delle pubbliche amministrazioni su base nazionale, regionale o comune a più amministrazioni";

VISTO il comma 515 della legge di stabilità 2016, Legge n° 208 del 28.12.2015, che prevede: "La procedura di cui ai commi 512 e 514 ha un obiettivo di risparmio di spesa annuale, da raggiungere alla fine del triennio 2016-2018, pari al 50 per cento della spesa annuale media per la gestione corrente del solo settore informatico, relativa al triennio 2013-2015, al netto dei canoni per servizi di connettività e della spesa effettuata tramite Consip SpA o i soggetti aggregatori documentata nel Piano triennale di cui al comma 513, nonché tramite la società di cui all'articolo 83, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n° 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n° 133. Sono esclusi dal predetto obiettivo di risparmio gli enti disciplinati dalla legge 9 marzo 1989, n° 88, nonché, per le prestazioni e i servizi erogati alle amministrazioni committenti, la società di cui all'art. 83, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n° 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n° 133, la società di cui all'articolo 10, comma 12, della legge 8 maggio 1998, n° 146, e la Consip SpA, nonché l'amministrazione della giustizia in relazione alle spese di investimento necessarie al completamento dell'informatizzazione del processo civile e penale

negli uffici giudiziari. I risparmi derivanti dall'attuazione del presente comma sono utilizzati dalle medesime amministrazioni prioritariamente per investimenti in materia di innovazione tecnologica”;

VISTO inoltre il comma 501 della legge di stabilità 2016 che prevede: “All’art. 23-ter, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n° 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) sono premesse le seguenti parole: «Fermi restando l’articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n° 488, l’articolo 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n° 296, e l’articolo 9, comma 3, del decreto-legge 24 aprile 2014, n° 66,»;

b) le parole: «con popolazione superiore a 10.000 abitanti» sono soppresse”;

VISTO l’art. 36 del D.Lgs n° 50 del 18.04.2016, comma 1, in relazione al quale:

“L’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 35 avvengono nel rispetto dei principi di cui all’articolo 30, comma 1, nonché nel rispetto del principio di rotazione e in modo da assicurare l’effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese”;

VISTO l’art. 30 del D.Lgs n° 50 del 18.04.2016, comma 1, in relazione al quale :

“L’affidamento e l’esecuzione di appalti di opere, lavori, servizi, forniture e concessioni, ai sensi del presente codice garantisce la qualità delle prestazioni e si svolge nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza. Nell’affidamento degli appalti e delle concessioni, le stazioni appaltanti rispettano, altresì, i principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché di pubblicità con le modalità indicate nel presente codice. Il principio di economicità può essere subordinato, nei limiti in cui è espressamente consentito dalle norme vigenti e dal presente codice, ai criteri, previsti nel bando, ispirati a esigenze sociali, nonché alla tutela della salute, dell’ambiente, del patrimonio culturale e alla promozione dello sviluppo sostenibile, anche dal punto di vista energetico”;

DATO ATTO della necessità di procedere alla fornitura e posa degli arredi scolastici della Scuola Secondaria di Primo Grado del Comune di Pieve del Grappa;

VISTA la determinazione del Responsabile del Servizio Associato Manutenzioni, Patrimonio ed Edilizia Scolastica n° 307 in data 28.06.2019 con la quale si indiceva gara per la fornitura e posa degli arredi scolastici della Scuola Secondaria di Primo Grado del Comune di Pieve del Grappa mediante richiesta di offerta da effettuare nel mercato elettronico per la pubblica amministrazione mediante invito di cinque ditte invitate, su un importo posto a base di gara di € 80.086,43 oltre agli oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso, di € 500,00 e quindi per complessivi € 80.586,43;

DATO ATTO che, a seguito della RDO 2340148 in data 15.07.2019, è risultata affidataria dell’incarico per la fornitura e posa degli arredi scolastici della Scuola Secondaria di Primo Grado del Comune di Pieve del Grappa, la ditta “Mobilferro s.r.l.” con sede a Trecenta (Ro) in via R. Sanzio n° 366, cod. fisc. e P.Iva 00216580290, con una offerta economica di € 77.992,99, oltre agli oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso, di € 500,00 e quindi per complessivi € 78.492,99 oltre all’Iva nella misura del 22% e quindi per complessivi € 95.761,45 comprensivi di ogni onere;

VISTO il Certificato del Casellario Giudiziale, Procura della Repubblica presso il Tribunale di Treviso, numero registro certificato 610/2019/R in data 19.07.2019, acquisito al prot. com.le n° 9446 in data 19.07.2019, dal quale nulla risulta;

VISTA la comunicazione della Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Rovigo, prot. n° 33893 in data 22.07.2019, acquisita al prot. com.le n° 9582 in data 23.07.2019, avente ad oggetto la verifica della veridicità delle dichiarazioni rese alla quale non risultano violazioni definitivamente accertate;

VISTA la Legge 13 agosto 2010 n° 136 e successive modificazioni e integrazioni con la quale sono state dettate le disposizioni in merito alla tracciabilità finanziaria, ed in particolare l’articolo 3;

RICHIAMATE altresì le determinazioni dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, con le quali sono state riportate indicazioni sulla tracciabilità dei flussi finanziari ed in particolare la determinazione n° 10 del 22 dicembre 2010;

DATO ATTO CHE in relazione a quanto disciplinato dall’articolo 192 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267 la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante:

“a) il fine che con il contratto si intende perseguire;

b) l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;

c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base”;

VISTO l'art. 1 comma 629 della Legge 190/2014 (Legge di stabilità per l'anno 2015) con il quale si dispone che per le cessioni di beni e le prestazioni di servizio effettuate nei confronti degli Enti Pubblici Territoriali l'imposta sul valore aggiunto è versata dai medesimi secondo le modalità e i termini fissati con decreto del Ministero dell'economia e delle Finanze;

RICHIAMATO l'articolo 183 del D.Lgs n° 267/2000 secondo cui "(...) il responsabile della spesa che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno; la violazione dell'obbligo di accertamento di cui al presente comma comporta responsabilità disciplinare ed amministrativa. Qualora lo stanziamento di cassa, per ragioni sopravvenute, non consenta di far fronte all'obbligo contrattuale, l'amministrazione adotta le opportune iniziative, anche di tipo contabile, amministrativo o contrattuale, per evitare la formazione di debiti pregressi";

VISTO l'art. 7 del D.P.R. n° 62 del 16.04.2013 in relazione al quale: *"Il dipendente si astiene dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente. Il dipendente si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza. Sull'astensione decide il responsabile dell'ufficio di appartenenza";*

VISTO l'art. 14 del medesimo D.P.R. n° 62 del 16.04.2013 che, testualmente, prevede: *"1. Nella conclusione di accordi e negozi e nella stipulazione di contratti per conto dell'amministrazione, nonché nella fase di esecuzione degli stessi, il dipendente non ricorre a mediazione di terzi, né corrisponde o promette ad alcuno utilità a titolo di intermediazione, né per facilitare o aver facilitato la conclusione o l'esecuzione del contratto. Il presente comma non si applica ai casi in cui l'amministrazione abbia deciso di ricorrere all'attività di intermediazione professionale.*

2. Il dipendente non conclude, per conto dell'amministrazione, contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione con imprese con le quali abbia stipulato contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità nel biennio precedente, ad eccezione di quelli conclusi ai sensi dell'art. 1342 del codice civile. Nel caso in cui l'amministrazione concluda contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione, con imprese con le quali il dipendente abbia concluso contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità nel biennio precedente, questi si astiene dal partecipare all'adozione delle decisioni ed alle attività relative all'esecuzione del contratto, redigendo verbale scritto di tale astensione da conservare agli atti dell'ufficio.

3. Il dipendente che conclude accordi o negozi ovvero stipula contratti a titolo privato, ad eccezione di quelli conclusi ai sensi dell'art. 1342 del codice civile, con persone fisiche o giuridiche private con le quali abbia concluso, nel biennio precedente, contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento ed assicurazione, per conto dell'amministrazione, ne informa per iscritto il dirigente dell'ufficio.

4. Se nelle situazioni di cui ai commi 2 e 3 si trova il dirigente, questi informa per iscritto il dirigente apicale responsabile della gestione del personale.

5. Il dipendente che riceva, da persone fisiche o giuridiche partecipanti a procedure negoziali nelle quali sia parte l'amministrazione, rimostranze orali o scritte sull'operato dell'ufficio o su quello dei propri collaboratori, ne informa immediatamente, di regola per iscritto, il proprio superiore gerarchico o funzionale";

RICHIAMATO l'art. 6bis della Legge n° 241 del 07.08.1990 secondo il quale: "Il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale";

VISTA la Legge n° 208 del 28.12.2015;

VISTA la Legge n° 241 del 07.08.1990;

VISTA la Legge n° 190 del 06.11.2012;

VISTO il D.Lgs. n° 267 del 18.08.2000;

VISTO il D.Lgs n° 50 del 18.04.2016;

VISTO il D.Lgs n° 118 del 23.06.2011;

VISTO il D.P.R. n° 62 del 16.04.2013;

VISTO il D.Lgs n° 33 del 14.03.2013;

VISTO lo Statuto comunale;

VISTO il vigente Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

VISTO il vigente Regolamento comunale di contabilità;
VISTO il vigente Regolamento comunale sui controlli interni;
VISTO il Codice di comportamento dei dipendenti del Comune;

DETERMINA

1. Di AFFIDARE, a seguito della RDO 2340148 in data 15.07.2019, la fornitura e posa degli arredi scolastici della Scuola Secondaria di Primo Grado del Comune di Pieve del Grappa, alla ditta "Mobilferro s.r.l." con sede a Trecenta (Ro) in via R. Sanzio n° 366, cod. fisc. e P.Iva 00216580290, con una offerta economica di € 77.992,99, oltre agli oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso, di € 500,00 e quindi per complessivi € 78.492,99 oltre all'Iva nella misura del 22% e quindi per complessivi € 95.761,45 comprensivi di ogni onere;
2. Di DARE ATTO CHE l'offerta presentata dall'operatore economico selezionato risponde alle esigenze dell'Amministrazione appaltante e della convenienza del prezzo offerto in rapporto alla qualità della prestazione;
3. Di IMPEGNARE allo scopo la somma complessiva di € 95.761,45 come di seguito riportato :

Importo	Capitolo	Codice di Bilancio	Competenza o Residuo
€ 95.761,45	3166	04.02-2.02.01.03.999	2019 competenza

4. Di DARE ATTO di aver accertato preventivamente che la spesa in oggetto è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica;
5. Di DARE ATTO altresì CHE la spesa in oggetto verrà liquidata previa verifica del servizio reso/della fornitura prestata e su presentazione di idonea documentazione di spesa;
6. Di DARE ATTO infine CHE in attuazione di quanto previsto dall'art. 1 comma 629 della Legge n° 190/2014 (Legge di stabilità per l'anno 2015) l'imposta sul valore aggiunto sarà versata direttamente all'erario secondo le modalità e termini fissati con apposito Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze;
7. Di DICHIARARE di non trovarsi in alcuna delle situazioni di conflitto di interesse di cui alla normativa citata in premessa, ovvero, in particolare, di cui all'art. 6bis della Legge n° 241 del 07.08.1990 e artt. 7 e 14 del D.P.R. n° 62 del 16.04.2013;
8. Di DISPORRE la consegna, alla ditta affidataria, dell'indirizzo url del sito del Comune ove è pubblicato e ove è reperibile, all'interno della sezione "Amministrazione trasparente", il Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Paderno del Grappa, in conformità a quanto disposto dal D.P.R. n° 62 del 16.04.2013, recante principi e obblighi, la cui violazione costituisce causa di risoluzione del rapporto contrattuale con il fornitore, così come stabilito dall'articolo 2, comma 3 del medesimo D.P.R.;
9. Di PUBBLICARE la presente determinazione sul sito Internet comunale, nell'apposita sotto sezione della Sezione "Amministrazione Trasparente", in attuazione di quanto disciplinato, in particolare, dall'art. 37 del D.Lgs n° 33 del 14.03.2013 e dell'art. 1 comma 32 della Legge n° 190 del 06.11.2012;
10. Di DARE ATTO CHE il presente atto diventa esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del Responsabile del Servizio Economico-Finanziario Associato, in conformità al D. Lgs. n° 267 del 18.08.2000 e successive modificazioni.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(Fabbian Diego)

F.TO Fabbian Diego

CONTROLLO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA E CONTABILE

(Art. 147bis del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

Il controllo di regolarità amministrativa e contabile è assicurato, nella fase preventiva della formazione dell'atto, da ogni responsabile di servizio ed è esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa. Il controllo contabile è effettuato dal responsabile del servizio finanziario ed è esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarità contabile e del visto attestante la copertura finanziaria.

Il RESPONSABILE DEL SERVIZIO, **Pongan Fernando**, attesta, con riferimento al presente atto, la **REGOLARITA' CONTABILE** e la copertura finanziaria della spesa

Data, 15-10-2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Pongan Fernando)
F.TO Pongan Fernando

VISTO DI ESECUTIVITA'

(Art. 151 – 4° comma del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

I provvedimenti dei responsabili dei servizi che comportano impegni di spesa sono trasmessi al responsabile del servizio finanziario e sono esecutivi con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa della presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

IMPORTO	CAP.	ART.	IMPEGNO				CIG
			N.	SUB	COMP./RES.	ANNO	
95.761,45	3166		654		C	2019	795890582C

li, 15-10-2019

**IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO**
(Pongan Fernando)
F.TO Pongan Fernando

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune al n. **1303** per 15 giorni consecutivi a decorrere dal **16-10-2019**

li, 16-10-2019

Il Responsabile del Servizio
(Fabbian Diego)
F.TO Fabbian Diego

Copia informatica conforme all'originale cartaceo, ad uso amministrativo, sottoscritta digitalmente ai sensi degli artt. 22 e 23-ter, comma 3, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

li, 16-10-2019

**FIRMATO DIGITALMENTE
IL DIPENDENTE INCARICATO**
